

# COMUNE DI MONTESE

(Provincia di Modena)



*Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale*

Approvato con delibera di C.C. n.

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	4
Articolo 5 – Autorizzazioni .....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione .....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni .....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone .....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo .....	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio .....	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Articolo 15 – Dichiarazione .....	8
Articolo 16 - Pagamento del canone .....	8
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 18 - Accertamento .....	9
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari .....	10
Articolo 21 – Riduzioni .....	10
Articolo 22 - Esenzioni .....	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....	11
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	12
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	12
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....	12
Articolo 26 - Richiesta del servizio .....	12
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	12
Articolo 28 - Disposizioni per le affissioni funebri.....	13
Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni .....	14
Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo .....	14
Articolo 31 - Riduzione del diritto .....	14
Articolo 32 - Esenzione dal diritto .....	15
Articolo 33 - Pagamento del diritto .....	15
Articolo 34 - Norme di rinvio .....	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	15
Articolo 35 – Disposizioni generali.....	15
Articolo 36 - Funzionario Responsabile .....	16
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni .....	16
Articolo 38 - Occupazioni abusive .....	16
Articolo 39 - Domanda di occupazione .....	16
Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione .....	17
Articolo 41 - Obblighi del concessionario.....	18
Articolo 42 - Durata dell’occupazione .....	18
Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....	19

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	20
Articolo 48 - Classificazione delle strade.....	22
Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	20
Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone .....	21
Articolo 51 - Passi carrabili .....	21
Articolo 52 - Occupazione con impianti carburante.....	22
Articolo 53 - Occupazioni con Autovetture .....	22
Articolo 54 - Occupazioni con impianti ricarica veicoli elettrici.....	22
Articolo 55 - Dehors .....	22
Articolo 56 -Occupazioni per organizzazione manifestazioni ed eventi.....	23
Articolo 57 - Occupazioni ad opera di artisti di strada .....	23
Articolo 58 - Occupazioni delle spettacolo viaggiante.....	23
Articolo 59 - Esposizione di merce.....	24
Articolo 60 - Occupazioni cantieri ed esecuzione lavori.....	24
Articolo 61 - Occupazioni spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico .....	25
Articolo 62 - Soggetto passivo.....	25
Articolo 63 - Agevolazioni .....	25
Articolo 64 - Esenzioni .....	25
Articolo 65 - Occupazioni con impianti de telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni .....	27
Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	27
Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	28
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva .....	28
Articolo 69 - Rimborsi .....	28
Articolo 70 - Sanzioni.....	28
Articolo 71 - Attività di recupero.....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE .....	29
Articolo 72 – Disposizioni generali.....	29
Articolo 73 - Funzionario Responsabile .....	30
Articolo 74 - Domanda di occupazione .....	30
Articolo 75 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 76 - Classificazione delle strade.....	30
Articolo 77 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	31
Articolo 78 - Occupazioni abusive .....	31
Articolo 79 - Soggetto passivo.....	31
Articolo 80 - Agevolazioni .....	31
Articolo 81 - Esenzioni .....	31
Articolo 82 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	32
Articolo 83 - Accertamento e riscossione coattiva .....	32
Articolo 84 - Rimborsi .....	32
Articolo 85 - Sanzioni.....	32
Articolo 86 - Attività di recupero.....	33

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1– Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2- Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3- Funzionario Responsabile**

1. Gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di cui al presente Capo, possono essere esercitati in maniera diretta dal Comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitali, Unione dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi e/o attività della gestione del canone.
2. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni di cui al precedente comma.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate in modo dettagliato nel Piano Generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto

del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

### **Articolo 5– Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui ai precedenti commi (pubblicità sonora; esposizione locandine; cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - Pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione carburante;
  - Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

### **Articolo 6- Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
3. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetto da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

### **Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### **Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

### **Articolo 10– Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 11- Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Articolo 12- Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

## **Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell' esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

## **Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019 e modificate ai sensi dell'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019 definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade limitatamente al servizio delle pubbliche affissioni;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La Giunta Comunale approva in sede di definizione delle tariffe un coefficiente di riparametrazione della tariffa standard per garantire il rispetto delle previsioni di cui al comma 817 della legge n. 190 del 2019.

### **Articolo 15- Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Articolo 16- Pagamento del canone**

1. Il versamento del canone è effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materie di riscossione delle entrate comunali e secondo le indicazioni dell'ufficio.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il canone annuale non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, altri eventi di natura

straordinaria ed eccezionale ivi compresa la prima applicazione del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

5.

### **Articolo 17– Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale capo II e III di cui al presente regolamento
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone disciplinato, al Capo II e III del presente regolamento, o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.
5. Non si provvede al rimborso per importi superiori a 5 euro.

### **Articolo 18- Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, non sia superiore all'importo di euro 5,00.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate.

### **Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada e del regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### **Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

### **Articolo 21- Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del comune viene riconosciuta l'esenzione del canone applicato dal comune di riferimento.

3. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

### **Articolo 22- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
  - l) Le fattispecie individuata al comma 2 dell'articolo precedente.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

### **Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità che verrà approvato dalla Giunta comunale
3. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è così suddivisa:
  - il 20% è destinata a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica
  - il 10% è destinata a movimenti, partiti politici
  - il 70 è destinata ad affissioni di natura commerciale.

### **Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, se e ove istituito, garantisce l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politiche, o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2.

### **Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### **Articolo 26- Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Affissioni, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto delle norme di contabilità pubblica.

### **Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
11. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi carattere commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano al Servizio entro le ore 11.
12. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'Amministrazione Comunale non oltre la scadenza di validità' dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta l'accettazione delle modalità' di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità' stesse.

### **Articolo 28- Disposizioni per le affissioni funebri**

1. Per velocizzare l'affissione delle epigrafi, pur garantendo il servizio negli orari di ufficio da parte del servizio affissioni, si dà la possibilità alle Agenzie di Onoranze Funebri di affiggere direttamente con proprio personale e sugli appositi standardi nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - per ogni defunto possono essere affisse al massimo 10 epigrafi per comune
  - le epigrafi devono rimanere affisse almeno 3 giorni dopo il funerale;
  - per ogni bacheca può essere affisso un solo avviso per defunto;
  - i ringraziamenti devono andare a coprire le epigrafi del defunto e possono rimanere affissi per almeno 2 giorni;
  - gli avvisi per i trigesimi e gli anniversari devono essere affissi in numero massimo di tre per comune e devono essere affissi il giorno prima della data della funzione a suffragio e possono rimanere esposti per almeno due giorni
  - le epigrafi vanno affisse solo sugli appositi spazi e non su standardi ad uso commerciale, muri, pali della luce e cassonetti.
2. A fine mese, per le affissioni dirette, dovrà essere inviata al Servizio Unificato affissioni la lista delle esposizioni funebri per provvedere al relativo pagamento del diritto di affissione.

3. Nel caso in cui la richiesta di affissione delle epigrafi sia inoltrata direttamente al Servizio Affissioni, le affissioni verranno effettuate nel seguente modo:
  - le epigrafi pervenute entro le ore 11 verranno affisse nella giornata medesima, mentre le epigrafi pervenute dopo tale orario verranno affisse il giorno successivo.

### **Articolo 29- Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

### **Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### **Articolo 31- Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del comune viene riconosciuta l'esenzione del canone applicato dal comune di riferimento. Le

affissioni che beneficiano del patrocinio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sono esentate su tutti i comuni aderenti all'Unione

4. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

### **Articolo 32- Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montese e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
  - g) La fattispecie individuata al comma 2 dell'articolo precedente.
  - h)

### **Articolo 33- Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

### **Articolo 34- Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 35 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 3.

### **Articolo 36 – Soggetto titolare del canone e funzionario responsabile**

1. Titolare del canone è il Comune di Montese.

2. Il Comune, con proprio provvedimento organizzativo, individua il responsabile del procedimento di rilascio delle concessioni nonché per ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione o il rimborso del canone.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione è l'affidatario

### **Articolo 37 – Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dal Comune di Montese, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 38 – Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 39 – Domanda di occupazione**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico **passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione**. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica predisposta, in ragione della tipologia di occupazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione deve essere presentata su apposita modulistica **e contiene:**
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g) la dichiarazione di impegno all'effettuazione del deposito cauzionale, ove richiesto dal presente regolamento.
6. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità e quanto stabilito dalle leggi o regolamenti per la particolare tipologia di occupazione.
7. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può richiedere a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozione di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.
8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
9. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### **Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande pervenute vengono istruite dagli uffici competenti acquisendo i necessari pareri tenuto conto delle esigenze di sicurezza, igiene pubblica, circolazione stradale ed estetica fermo restando quanto previsto dagli altri regolamenti comunali specifici per determinate tipologie di occupazione.
2. La concessione viene rilasciata al termine dell'istruttoria previa presentazione – se dovuta – delle garanzie di cui al comma precedente.

3. La concessione deve indicare la durata, lo spazio concesso, la determinazione del canone dovuto e le modalità di pagamento. La concessione evidenzia, in particolare, eventuali condizioni e/o prescrizioni alle quali l'occupazione del suolo è subordinata.
4. Resta a carico del soggetto autorizzato ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.  
L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Copia della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

A tal fine verrà istituito, in ogni ufficio competente al rilascio, un apposito registro in cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data di rilascio;
- d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

#### **Articolo 41 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede l'ufficio preposto con addebito delle spese;
  - c) mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, tramite appositi contenitori dei rifiuti;
  - d) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
  - e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.
  - f) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - g) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Articolo 42 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Le concessioni in essere al momento dell'applicazione del presente regolamento mantengono la propria validità e scadenza.

### **Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, o il trasferimento a terzi della concessione
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'ufficio preposto, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

### **Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) inadempienza o violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nella concessione;
  - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 9, comma 1, relativa al divieto di subconcessione o trasferimento a terzi.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) scadenza del termine;
  - b) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - c) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - d) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

### **Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. La concessione può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, essere modificata, sospesa o revocata con atto motivato, senza che ciò comporti alcun indennizzo.
2. Possono altresì essere imposte nuove prescrizioni o modalità di fruizione a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### **Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

### **Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle zone occupate del territorio comunale;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) un coefficiente di maggiorazione o di riduzione definito per tipologia di occupazione che tenga conto della disponibilità dell'area, del vantaggio economico ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, delle modalità di occupazione, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano;
  - e) un coefficiente di riparametrazione della tariffa standard per garantire il rispetto delle previsioni di cui al comma 817 della legge n. 190 del 2019.
3. I coefficienti, di cui alla precedente lettera d) ed e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.



### **Articolo 48- Classificazione del territorio**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici nel territorio comunale sono classificati in base a 3 zone che tengono conto dell'importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le zone sono così definite:

Zona 1 – Capoluogo e centri frazionali di Maserno e Salto – convenzionalmente definiti da cartello a cartello;

Zona 2 – Abitati dei rimanenti centri frazionali – convenzionalmente definiti da cartello a cartello;

Area 3 – Aree rurali;
3. Alle tariffe previste per le occupazioni ricadenti nella prima zona si applica il coefficiente 1,0. Per la seconda zona si applica un coefficiente di 0,9; alla terza zona si applica un coefficiente di 0,8.
4. Convenzionalmente viene ricondotta interamente alla Zona 2 la collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

### **Articolo 49- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o a fasce orarie.
4. I coefficienti riferiti alla fascia oraria e le fasce orarie stesse di cui al precedente comma sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

### **Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Agli importi derivanti dall'applicazione delle tariffe va applicata l'IVA nella misura di legge ove dovuta.

### **Articolo 51 - Passi e accessi carrabili**

1. Per passo carrabile s'intende, ai sensi del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 "Nuovo Codice della strada" e s.m.i., l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. L'apertura di nuovi passi e accessi carrabili, permanenti e provvisori, o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Montese eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, art. B.3.2.3 "Passi carrabili e accessi" del RUE, del Regolamento Viario, nonché del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
3. La regolarizzazione di passi e accessi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 "Nuovo Codice della strada" e s.m.i., sono autorizzati nello stato di fatto esistente e pertanto possono essere mantenuti eventualmente in deroga alle disposizioni tecniche. Qualora si manifestino situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale può imporre l'adeguamento previsto dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione. Il mancato adeguamento previsto dal punto precedente comporta il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento del passo carrabile.
4. La durata dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente articolo, rinnovabili alla loro scadenza, è di anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
5. Le istanze di autorizzazione e regolarizzazione devono essere presentate in modalità telematica tramite pec ovvero in modalità cartacea allo sportello del cittadino compilando apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale. Le richieste saranno evase, quando complete, entro e non oltre 30 giorni dalla data di protocollo così come disposto dal Regolamento in materia di procedimento amministrativo.
6. L'autorizzazione non consente l'esecuzione di opere edilizie per le quali sarà necessario presentare pratica edilizia corredata da idonea documentazione.
7. Il cartello indicatore dovrà essere acquistato da ditte specializzate nel settore nella segnaletica stradale e sullo stesso dovranno essere riportati i dati della autorizzazione rilasciata.
8. Per la definizione delle superfici occupate dai passi carrai si rinvia alla normativa vigente.



### **Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 50.

### **Articolo 53 - Occupazioni con autovetture**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.
2. La tassazione corrisponde alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente e, quindi, le superfici non possono essere cumulate.
3. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto od i posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.
4. I privati utilizzatori di aree pubbliche a parcheggio che abbiano concorso alle relative spese di realizzazione, sono esonerati dal pagamento della tassa commisurata allo spazio oggetto di regolare concessione occupato permanentemente con autovetture adibite al trasporto privato.

### **Articolo 54 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
- 3- Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico-

### **Articolo 55 – Dehors**

1. Per le occupazioni di suolo effettuate mediante la collocazione di dehors ovvero manufatti temporanei e/o elementi di arredo installati in esterno con possibilità di chiusura stagionale, costituiti da elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili e facilmente rimovibili, non collegati al terreno in modo permanente, posizionati su suolo pubblico o di uso pubblico e/o su area privata, finalizzati al potenziamento della qualità e del servizio di pubblici esercizi di somministrazione alimenti

e bevande, attività commerciali, artigianali, agricole e produttive o di servizio in genere mediante la realizzazione di adeguati spazi di accoglienza e sosta della clientela, si rimanda a provvedimento autorizzatorio della Giunta Comunale.

2. Le restanti tipologie di dehors possono essere autorizzate temporaneamente; alla tariffa standard viene applicato il coefficiente definito dalla Giunta.

### **Articolo 56 - Occupazioni per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi**

1. Per le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche o aree a uso pubblico, la concessione viene rilasciata al soggetto che promuove e gestisce la manifestazione il quale provvederà eventualmente a ripartire gli spazi ai soggetti partecipanti all'iniziativa. In tale fattispecie viene ricompresa, tra le altre, l'organizzazione di manifestazioni che ricomprendano in maniera prevalente la partecipazione operatori dell'ingegno a carattere creativo (D. Lgs. 114/98, art. 4, comma 2 lettera h) e/o mostre mercato di cui alla LR 12/2000.
2. Per l'applicazione del canone per l'occupazione viene applicata alla tariffa standard il coefficiente determinato dalla Giunta Comunale. Gli accordi tra la parti possono comunque prevedere una esenzione dal canone totale nel caso in cui la manifestazione promuova e valorizzi il territorio e ad essa venga concesso il patrocinio da parte dell'Amministrazione
3. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1, nel caso in cui il soggetto organizzatore sia un ente del terzo settore o una associazione ex art. 36 del Codice Civile e venga riconosciuto il patrocinio da parte dell'Amministrazione, non è dovuto il canone anche nel caso in cui si svolga attività commerciale finalizzata all'autofinanziamento dell'ente stesso.
4. I Mercatini dei bambini, vista la mancanza di finalità commerciali e visto il valore sociale e ricreativo dell'iniziativa non sono soggetti al canone.
5. Le occupazioni finalizzate alla raccolta fondi quali vendite a scopo benefico da parte di enti del terzo settore o associazioni ex art. 36 del Codice Civile non sono soggette al canone.
6. Le occupazioni finalizzate alla "propaganda e informazione politica" nonché le occupazioni a cura di associazioni finalizzate alla divulgazione dell'attività, non sono soggette al canone.
- 7.

### **Articolo 57 - Occupazioni ad opera di artisti di strada**

1. I trattenimenti viaggianti, suonatori, i cantanti, i saltimbanchi, i funamboli, i declamatori e figure similari genericamente definiti "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico, devono presentare la comunicazione ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.
2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.
3. Gli artisti di strada non sono assoggettati al canone e non sono soggetti al rilascio della concessione di suolo.

### **Articolo 58 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica

sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. La superficie utile per il calcolo del canone unico è calcolata in ragione del 50% fino a 100mq, del 25% per la superficie eccedente fino a 1.000mq. La parte eccedente i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%. Sono esenti dall'applicazione del canone le carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante quali case mobili, camper, autocarri e tir ancorché ricompresi nella concessione di suolo.

#### **Articolo 59 - Esposizione di merce**

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione. Si applica, in ogni caso, l'articolo 6 del regolamento de hors in merito all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi.
2. Sono esenti dal canone le occupazioni di cui al comma 1 qualora si svolgano in concomitanza di manifestazioni ed eventi. La concessione potrà essere rilasciata all'associazione dei commercianti qualora detta occupazione rientri nell'ambito di una manifestazione proposta dalla stessa associazione o da un ente terzo con cui l'associazione dei commercianti collabora.
3. Le occupazioni da parte degli esercizi non può eccedere i 16mq e deve essere sempre compatibile con le norme di sicurezza e con la disposizione degli spazi prevista dall'organizzatore dell'evento.

#### **Articolo 60 - Occupazioni cantieri ed esecuzione di lavori**

1. Le occupazioni permanenti e temporanee di suolo per l'esecuzione di lavori devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di polizia e igiene urbana, nonché della circolazione stradale.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
  - a) non arrecare disturbo o molestia alle persone ed intralcio alla circolazione;
  - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
  - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;
  - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali la Formigine Patrimonio e il Comune non assume alcuna responsabilità.
3. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.
4. Le tariffe ordinarie riferite alle occupazioni di suolo funzionali all'attività edilizia sono ridotte del 50%.
5. Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 4 ore sono esenti dal pagamento del canone.

### **Articolo 61 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento e da quelle del regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico, dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
2. Per la definizione e applicazione del canone di cui al presente articolo si rimanda all'articolo 1, comma 831 della L. 160/2019

### **Articolo 62 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 63 - Agevolazioni**

1. Oltre alle agevolazioni di cui alle specifiche fattispecie di cui agli articoli precedenti, le tariffe del canone sono inoltre ridotte:
  - a) per le occupazioni temporanee di durata compresa tra 15 e 30 giorni o per quelle che si verificano con carattere ricorrente per un numero di giornate comprese tra 15 e 30 giorni nell'anno solare, il canone viene ridotto del 20% con riferimento alle giornate ricomprese tra 15 e 30. Per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni o per quelle che si verificano con carattere ricorrente per un numero di giornate maggiori di 30 nell'anno solare, il canone è ridotto del 50% con riferimento alle giornate eccedenti 30. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  - b) Nel caso di occupazioni eccedenti i 1.000 mq, alla parte eccedente tale misura si applica una riduzione del 90%. Tale riduzione si applica sia alle occupazione permanenti, sia alle temporanee.
2. L'importo minimo da versare per canone derivante da occupazioni temporanee è di € 5,00.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Articolo 64 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) Occupazioni derivanti da progetti di restauro e/o manutenzione degli edifici pubblici/privati di interesse storico/culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per i quali l'Amministrazione ha riconosciuto il patrocinio;
  - c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- d) le tabelle che interessano la circolazione stradale, le occupazioni con impianti di pubbliche affissioni ancorché date in concessione o cartelli indicatori, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza;
  - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
  - j) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose, le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non servano a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.
  - l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
  - m) le occupazioni effettuate per le operazioni di potatura a cura del comune anche se effettuate da ditte esterne o da operatori incaricati dal comune.
  - n) tutti gli interventi effettuati direttamente dal Comune o richiesti dallo stesso agli Enti ed Aziende per gli allacciamenti a fabbricati, impianti sportivi e parchi, facenti parte del patrimonio comunale;
  - o) gli interventi effettuati da Imprese, Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercitanti attività strumentali ai servizi medesimi, mediante tecnologie trenchless o micro-tunnellig;
  - p) tutti gli interventi urgenti di riparazione di rotture sulle reti tecnologiche, effettuate dagli Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercitanti attività strumentali ai servizi medesimi;
  - q) tutti gli interventi interni al perimetro delle nuove aree di urbanizzazione, per le quali non sia ancora stato redatto ed accettato dal Comune il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
  - r) le occupazioni permanenti (sosta in piazza) realizzate per autoservizi pubblici non di linea (L. 21/1992: taxi, ncc, veicoli a trazione animale, ecc.);
6. La Giunta Comunale può prevedere esenzioni dal pagamento del canone in caso di particolari situazioni di grave crisi economica causata da calamità naturali, eventi pandemici o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o laddove gli spazi pubblici siano funzionali all'assolvimento di obblighi di legge conseguenti a tali situazioni. In tal caso, l'esenzione è circoscritta al periodo di crisi.

## **Articolo 65- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Le occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione ricadono nell'ambito applicativo del presente articolo qualora effettuate su immobili indisponibili, appartenenti al demanio o al demanio accessorio: non ricadono nell'ambito applicativo del canone unico qualora installati su immobili disponibili di proprietà comunale
3. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente su impianto di proprietà del gestore;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - c) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento degli apparati oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente su impianto, struttura od edificio di proprietà del Comune appartenente al patrimonio indisponibile, ai beni demaniali o al demanio accessorio;
4. La superficie convenzionalmente definita è pari a 50 mq.
5. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
6. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a) e lettera c) alla tariffa determinata ai sensi dell'art.47 del presente regolamento; la tariffa è dovuta in questa misura per ogni apparato posato;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), al gestore proprietario dell'infrastruttura si applica la tariffa determinata ai sensi dell'art.47 del presente regolamento: per ogni apparato/gestore ospitato oltre al primo, in modalità co-siting e/o sharing, si applica un'ulteriore tariffa calcolata ai sensi dell'art 47 ridotta del 50%.
7. Ordinariamente il canone è dovuto dal proprietario della struttura: in sede di concessione, qualora gli ulteriori gestori rispetto al primo siano ospitati su strutture preesistenti, l'ente potrà definire particolari modalità di pagamento e prevedere l'obbligazione solidale tra ospitante ed ospitato per la corresponsione di quanto dovuto.

## **Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di pagamento previste dal servizio competente al rilascio dell'autorizzazione
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale ivi compresa la prima applicazione del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale ivi compresa la prima applicazione del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 69 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

#### **Articolo 70 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o

tardivamente versate si applica la sanzione del 30%<sup>1</sup> del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento<sup>2</sup>.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

#### **Articolo 71 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.



### ***CAPO V – CANONE MERCATALE***

#### **Articolo 72 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.

<sup>2</sup> Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

2. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di cui al comma precedente, il canone mercatale regolato dal presente capo si applica ai:
- Mercati settimanali (occupazione da parte del titolare del posteggio o dello spuntista);
  - Fiere (occupazione da parte del titolare del posteggio o dello spuntista);
  - Posteggi isolati;
  - Mercati dei produttori agricoli – Farmer's market;
  - Mercati straordinari e altre tipologie di mercati previste dalla normativa vigente ove istituite.

### **Articolo 73 - Funzionario Responsabile**

1. Titolare del canone è il Comune di Montese.
2. Il Comune, con proprio provvedimento organizzativo, individua il responsabile del procedimento di rilascio delle concessioni nonché per ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione o il rimborso del canone.

### **Articolo 74 - Domanda di occupazione**

1. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relativamente alle tipologie contemplate all'articolo 23 comma 2, sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.

### **Articolo 75 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa di base è la tariffa standard giornaliera e assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione del territorio;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **Articolo 76 - Classificazione del territorio**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici nel territorio comunale sono classificati in base a 3 zone che tengono conto dell'importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le zone sono così definite:  
Zona 1 – Capoluogo e centri frazionali di Maserno e Salto – convenzionalmente definiti da cartello a cartello;  
Zona 2 – Abitati dei rimanenti centri frazionali – convenzionalmente definiti da cartello a cartello;  
Area 3 – Aree rurali;
3. Alle tariffe previste per le occupazioni ricadenti nella prima zona si applica il coefficiente 1,0. Per la seconda zona si applica un coefficiente di 0,9; alla terza zona si applica un coefficiente di 0,8.
4. Convenzionalmente viene ricondotta interamente alla Zona 2 la collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

### **Articolo 77 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni rientranti nelle previsioni del presente capo sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

### **Articolo 78 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 79 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dei posteggi assegnati o, in mancanza di questo, dagli operatori autorizzati all'occupazione del posteggio.

### **Articolo 80 - Agevolazioni**

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.

### **Articolo 81 – Esenzioni**

2. La Giunta Comunale può prevedere esenzioni dal pagamento del canone in caso di particolari situazioni di grave crisi economica causata da calamità naturali, eventi pandemici o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. In tal caso, l'esenzione è circoscritta al periodo di crisi.
3. Il commercio su area pubblica in forma itinerante non è soggetto al rilascio di concessione e non è soggetto al pagamento del canone.

### **Articolo 82 - Versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni rientranti nel presente capo va corrisposto annualmente in maniera posticipata entro il mese successivo all'anno di riferimento eccezion fatta per gli spuntisti e gli assegnatari di posteggio nel corso dei mercati straordinari estivi il cui pagamento è giornaliero .
2. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di pagamento previste dal servizio competente al rilascio dell'autorizzazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ad eventuali provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 83 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 84 - Rimborsi**

4. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
5. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
6. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

### **Articolo 85 – Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o

tardivamente versate si applica la sanzione del 30%<sup>3</sup> del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

#### **Articolo 86 - Attività di recupero**

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.

---

<sup>3</sup> L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.